



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BUONO | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FEO | FRANCESCO PAOLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARESCA | ORESTE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1867/2014
depositato il 03/03/2014

- avverso la sentenza n. 507/2013 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO IPOTECAR.-ALTRO 2012
DINIEGO RIMBORSO BOLLO 2012

SEZIONE
N° 12
REG.GENERALE
N° 1867/2014
UDIENZA DEL
11/04/2016 ore 09:00
N°
4922/16
PRONUNCIATA IL:
11-04-2016
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
24-05-2016
Il Segretario

D. de S. S.

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

di rilascio su richiesta di PARTE
per uso studio in data 05.04.16

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

proponendo ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, versate in relazione all'atto pubblico a rogito per notar del 10 Maggio 2012. Il ricorrente deduceva che la disposizione di devoluzione a titolo gratuito contenuta nell'atto suddetto di beni immobili al trust istituito con precedente rogito del 2 Maggio 2012 era soggetta a tassazione fissa e non proporzionale, equiparandosi ad atto di donazione con effetti sospensivi, in quanto al momento della stipula non si era verificato alcun effetto traslativo nei confronti dei beneficiari del trust, ma esclusivamente un effetto segregativo, sicché i beneficiari versavano nella posizione di titolari di una mera aspettativa di acquisizione; richiama al riguardo gli articoli 3, comma 4-ter del D. Lgs n. 346/1990 e 10 comma 2 D. Lgs n. 347/90 sulle imposte ipotecarie e catastali, nonché l'art. 20 D.P.R. 131/86. Proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 bis D. Lgs. N. 546/1992 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione.

Si costituiva l'Ufficio, ribadendo la legittimità della sua pretesa.

La Commissione Provinciale di Salerno, con sentenza numero 507/1/2013 rigettava il ricorso, corapensando fra le spese del giudizio.

Per la riforma di tale sentenza proponeva appello, ribadendo la questione di legittimità costituzionale della norma sopra richiamata nella parte in cui prevede la obbligatorietà della mediazione stra-giudiziale fiscale e che la risoluzione della controversia debba avvenire innanzi ad un funzionario dello stesso Ufficio, non dotato quindi di imparzialità. Individuava quindi l'illegittimità costituzionale nel comma 5 della norma in oggetto e nel successivo comma 6, che renderebbe più difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale (attivabile solo dopo che siano decorsi 90 giorni dall'istanza di mediazione senza che sia pervenuto accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione), oltreché nella previsione della sanzione dell'inammissibilità come conseguenza dell'obbligatorietà dell'attivazione dell'istituto. Chiedeva quindi la sospensione del giudizio. Nel merito censurava la sentenza impugnata nel senso che, come affermato da giurisprudenza (di merito) i trust non sono

assimilabili ai vincoli di destinazione e per essi si applicano le imposte ipotecarie catastali e di registro in misura fissa, non realizzandosi alcun arricchimento fra i soggetti coinvolti, ma realizzandosi solo un effetto c.d. segregativo, operando dunque l'art. 20 del D.P.R. 131/1986, secondo cui l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo e la forma apparente. Aggiungeva che i giudici di prime cure non si erano pronunciati in ordine all'imposta di bollo, versata erroneamente al Notaio nella misura di euro 230.00 invece che nella misura dovuta di euro 150.00.

Chiedeva la riforma della sentenza e che fosse dichiarato dovuto il rimborso delle somme ipotecarie per euro 2.202.00 per imposte catastali, per euro 1.017.00, nonché l'imposta di bollo per euro 80.00. Chiedeva il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Formulava controdeduzioni l'Agenzia, rimarcando in primo luogo l'assenza di specifiche censure alla sentenza di primo grado.

Rilevava l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e, nel merito, deduceva che l'atto traslativo che giustifica l'imposizione delle imposte in misura proporzionale si verifica con il solo perfezionamento del trust e con il trasferimento in capo al trustee della disponibilità dei beni in questione. Il trustee infatti può esercitare un potere pieno, come quello del proprietario, anche se quei beni non rientrano a far parte del loro patrimonio, rimanendo segregati. E comunque vanno effettuate le volture catastali, presupposto dell'imposta.

Chiedeva il rigetto dell'appello.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 Aprile 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, per le motivazioni che di seguito si diranno.

In via preliminare va detto che la sentenza impugnata correttamente motiva in ordine alla non fondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, sulla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata in tali termini con sentenza numero 98 del 2014, così come dedotto da parte appellata. Peraltro, in virtù di successivo intervento legislativo, la

manca attivazione del procedimento di mediazione non determina più l'improcedibilità del ricorso, sicché nessuna compromissione del diritto di difesa può essere riscontrato.

Venendo al merito, va detto che il punto nodale della questione sottoposta, da cui discende la decisione da adottare in concreto, è quello della verifica degli effetti conseguenti dalla istituzione di un trust, nel caso di specie istituito con rogito notarile del 2 Maggio 2012 e poi successivamente regolato con ulteriore atto notarile del 10 Maggio 2012.

Evidentemente, infatti, solo ove si ricollegli all'istituzione del trust - ed al vincolo di destinazione sui beni che ad esso consegue - il prodursi di un effetto traslativo potrà riconoscersi fondamento alla pretesa fiscale di cui si discute. Tale effetto, invero, è stato ritenuto dai giudici di prime cure come quello che automaticamente viene a prodursi sin dall'origine, anche nel caso del trust oggetto di controversia.

Va invece affermato, come correttamente sostenuto da parte appellante, che l'effetto dell'istituzione del trust è solo quello c.d. segregativo, vale a dire quello della separazione del patrimonio interessato dall'operazione negoziale in oggetto da quello del disponente, con affidamento di tali beni ad un terzo (trustee) ai fini del raggiungimento di uno scopo. Ora, se è vero che per effetto del trust il patrimonio in questione passa in proprietà al trustee, è vero anche che tale passaggio - a causa del vincolo di destinazione che lo accompagna alla finalità dell'operazione negoziale - non determina arricchimento in favore del predetto trustee, sicché le imposte sono dovute in misura fissa. L'effetto traslativo si verificherà solo, ove previsto, con il trasferimento ai beneficiari dei beni oggetto di destinazione.

Ha fondamento, in sostanza, quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che il presupposto impositivo posto a base della pretesa fiscale dell'Ufficio - e quindi del rigetto dell'istanza di rimborso dell'appellante, che ritiene doversi corrispondere le imposte versate in misura fissa e non proporzionale - si realizzerà solo quando il trustee avrà realizzato il programma sotteso all'istituzione ed alla regolamentazione del trust e quando, di conseguenza, si procederà al programmato trasferimento dei beni ai beneficiari indicati nell'atto istitutivo del trust; ed, al riguardo, il fatto che tale trasferimento possa essere definito certo (come affermato



nella sentenza impugnata) perché espressamente previsto nel rogito istitutivo del trust (art. 6 e 39-40) non significa che debba ritenersi che lo stesso si sia già verificato con l'istituzione del trust e la sua regolamentazione, verificandosi in concreto solo secondo le previsioni del trust stesso, vale a dire alla sua scadenza.

Per tutte le argomentazioni che prececono l'appello va accolto, con la conseguenza che va dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto espresso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'istanza di rimborso formulata dall'appellante, dovendosi affermare che le imposte oggetto dell'istanza di rimborso di / vadano corrisposte in misura fissa.

L'accoglimento dell'appello assorbe evidentemente ogni questione riguardante la domanda formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Trattandosi di questione oggettivamente controversa in dottrina e giurisprudenza, sussistono giusti motivi onde compensare per intero fra le parti le spese di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie l'appello:

compensa le spese.

Così deciso in Salerno, in data 11 Aprile 2016.

IL GIUDICE ESTENSORE

dottor Francesco Paolo Feo

IL PRESIDENTE

dottor Massimo Buono

Comunicato
Data 24-05-2016
Il Segretario